

Sblocca Cantieri: ecco il testo con gli emendamenti approvati! Subappalti al 40% e no bonus 2% progettisti PA

[Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO](#) 23/05/2019

Lo Sblocca Cantieri col primo restyling dopo gli emendamenti approvati nella notte del 21 maggio dalle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici del Senato: appalti più semplici sotto al milione, quota di subappalto al 40% e cancellazione del bonus del 2% per la progettazione svolta dai tecnici della PA



Dopo mille voci, rumors e supposizioni, abbiamo finalmente un **testo nuovo del Decreto Sblocca Cantieri**, aggiornato alla seduta di **martedì 21 maggio 2019** delle Commissioni riunite 8^a e 13^a del Senato (Ambiente e Lavori Pubblici) che, di fatto, hanno apportato alcune modifiche rilevanti al DL 32/2019.

In primis, ricordiamo che il decreto **Sblocca Cantieri** dovrà essere convertito in legge presumibilmente entro il prossimo 28 maggio 2019. Vediamo intanto di riepilogare le principali novità - il testo è disponibile in allegato - apportate dal Senato.

Procedure negoziate sotto al milione

- confermato il **ritorno della possibilità di assegnare le gare di lavori sotto al milione sulla base di procedure negoziate. Salta dunque il paletto della gara obbligatoria oltre i 200 mila euro** introdotto dall'originale Sblocca Cantieri;

- ritorno al **meccanismo delle procedure a invito** già previsto dal Codice appalti, ma **sulla base di importi** (e numero di imprese da consultare) **diversi: tra 40 mila e 150 mila euro** (221 mila euro per forniture e servizi) si prevede una sorta

di affidamento diretto "ibrido" con almeno **tre inviti**, dove il funzionario della stazione appaltante potrà scegliere l'impresa che ai suoi occhi dà maggiori garanzie, dopo aver preso visione di almeno tre preventivi (essere nel caso di forniture e servizi). **Tra 150 mila e 350 mila euro** gli invitati dovranno ebbero essere **almeno 10**, mentre **tra 350 mila euro e un milione almeno 15**. Previsto anche l'**obbligo di far ruotare gli invitati**, in modo da non chiamare sempre le stesse imprese e quello di selezionare le aziende al termine di indagini di mercato o pescando in un elenco di operatori;

- la **gara a procedura aperta** rimane **obbligatoria per i lavori oltre il milione**, con il vincolo di aggiudicazione al prezzo più basso ed esclusione delle offerte anomale fino alla soglia Ue di 5,5 milioni.

Subappalto al 40% e altre novità: via il bonus del 2% ai tecnici PA

- la **soglia massima del subappalto diventa del 40%** (nel d.lgs. 50/2016 era al 30%, nel DL 32/2019 originale al 50%), sempre che la Corte UE non faccia saltare il banco;
- non viene invece toccata la clausola che assegna alla stazione appaltante di decidere di volta in volta con il bando l'importo effettivo del subaffidamento ammesso (da zero a 40%);
- **reintroduzione il divieto di affidare subappalti a una delle imprese che ha partecipato alla gara principale;**
- **eliminazione del bonus del 2% per i progettisti della PA** (resta solo per le attività di programmazione e controllo, come prevedeva il codice appalti);
- **edilizia privata:** ok alla possibilità di **presentare via Pec i progetti di interventi edilizi allo sportello unico;**
- **più tempo ai Comuni per avviare i micro-lavori** finanziati con il piano Salvini a inizio anno.

In attesa delle ulteriori modifiche che apporterà la Camera dei Deputati, rimandiamo allo [speciale di Ingenio](#) per la lettura sistematica e dettagliata delle altre novità previste dal DL 32/2019.

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

Non è stato toccato, per ora, l'art.3 - **Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche**: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a **inserire l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica** per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma **in relazione alla rilevanza dell'intervento strutturale**.

Rigenerazione urbana e distanze tra edifici

L'art.5 ("**Norme in materia di rigenerazione urbana**"), in origine previsto da Codice rosso, si è molto 'calmierato' rispetto a quello che era in origine stato predisposto all'interno del Decreto Crescita.

Oltre a far sparire il DM 1444/1968 dal punto a), è stato completamente stralciato l'originale comma 2 dell'art.5, che recitava così: "*le disposizioni di cui all'art.9, commi secondo e terzo, del decreto 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso art.9*". Non si andava a toccare il comma 1, punti 1 e 2, che è quello che prescrive la distanza tra pareti finestrate (10 metri), ovvero sia quel che, a livello edilizio, "da più fastidio", per questo il comma 2 non aveva molto senso ed è stato cancellato, in attesa di capire se cambierà qualcosa in sede di conversione in legge.

L'unica modifica è quella dell'art.2-bis del dpr 380/2001 e che era stata introdotta dal decreto "del fare" (n.69/2013). Il senso della norma è quello di obbligare appunto gli enti territoriali a definire, nell'ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al Dm sugli standard. Tuttavia non è chiarissimo a quali enti territoriali la norma si riferisce: l'obbligo è riferito, oltre che alle province di Trento e Bolzano, a tutte le regioni oppure no?

IL TESTO DEL DL SBLOCCA CANTIERI CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI (NON ANCORA IN VIGORE) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=sblocca-cantieri-s1248_commissioni_210519.pdf